

LAVORO (RAPPORTO DI)

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro - Presidente -

Dott. D'ANTONIO Enrica - Consigliere -

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo - Consigliere -

Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -

Dott. SPENA Francesca - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19415-2013 proposto da:

BANCO DI NAPOLI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II N. 326, presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO, CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati LUCA CIRILLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO SELLA, 41, presso lo studio dell'avvocato MARGHERITA VALENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMILIANO DEL VECCHIO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 18/2013 della CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZ. DIST. DI TARANTO, depositata il 06/02/2013 R.G.N. 462/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/03/2016 dal Consigliere Dott.ssa FRANCESCA SPENA;

udito l'Avvocato SCOGNAMIGLIO CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Taranto del 7.1.2011 S. F. agiva nei confronti del Banco di Napoli impugnando il licenziamento intimatogli per ragioni disciplinari in data 11.10.2010, chiedendo accertarsene la nullità o illegittimità, con condanna di parte convenuta alla reintegra ed al risarcimento del danno.

Esponiva che gli addebiti si riferivano alla irregolarità di operazioni compiute.

Il Tribunale di Taranto rigettava la domanda.

La Corte di Appello di Lecce, in accoglimento dell'appello del lavoratore, con sentenza del 9.1/6.2.2013 (nr. 18/2013), dichiarava la nullità del licenziamento e condannava la società BANCO di Napoli spa alla reintegra del S. ed al pagamento delle mensilità maturate dal licenziamento alla reintegra.

La Corte territoriale riteneva fondata la censura di intempestività del licenziamento disciplinare, irrogato per fatti risalenti al 9.9.2008, contestati in data 16 giugno 2010 e sanzionati dopo tre mesi dalla audizione del dipendente (il 13 luglio 2010).

Rilevava che il ritardo della contestazione non poteva essere giustificato dalla complessità dell'accertamento, in quanto il meccanismo di controllo descritto dai testi prendeva avvio dal monitoraggio eseguito dal sistema centralizzato, che segnalava subito operazioni potenzialmente anomale. In ogni caso il Banco non aveva fornito la prova delle concrete scansioni temporali dell'accertamento, dalla prima segnalazione delle operazioni contestate, alla successiva attività di acquisizione ed esame della documentazione.

In ogni caso, nel merito, rilevava la insussistenza della gravità degli addebiti, che riguardavano tre operazioni di bonifico eseguite in data 9.9.2008- utilizzando modulistica non sottoscritta dai clienti ordinanti o recante causali non pertinenti- con le quali veniva costituita una provvista di Euro 421,73 in favore della cliente Shopping sport srl, in condizioni di credito problematico per avere sconfinato dal fido; la provvista veniva

utilizzata dalla beneficiaria due giorni dopo per compiere un bonifico, a saldo di una fattura emessa dalla TL CONFEZIONI. Osservava che l'operazione di pagamento della fattura (bonifico in sconfinamento) era stata autorizzata dal direttore della filiale, che nessuno dei tre clienti ordinanti (le sorelle R.C. e R. A., la MD Gestioni snc, la autocarrozzeria Taras di B.c.) aveva avanzato reclami ed anzi il cliente B., sentito come teste, aveva confermato di avere autorizzato il prelievo per sponsorizzare una manifestazione sportiva, che la prassi consentiva ai clienti di impartire disposizioni telefoniche, che vi era un momento di confusione gestionale per il concomitante passaggio da Banca Intesa a Banco Napoli (tra il luglio ed il novembre 2008), che mancava la prova della finalità del dipendente di aggirare il divieto di pagamenti extrafido.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società Banco di Napoli spa, articolando quattro motivi.

Resiste con controricorso S.F..

Banco di Napoli spa ha depositato memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la società Banco di Napoli denuncia violazione e falsa applicazione degli *artt. 1175 e 1375 c.c.* anche in relazione alla *L. n. 300 del 1970, art. 7*. Il motivo ha ad oggetto la statuizione di intempestività della sanzione disciplinare. La ricorrente rileva che per valutare la tempestività della contestazione occorre avere riguardo al momento in cui era stata completata la relazione ispettiva che aveva accertato i fatti addebitati; nella fattispecie di causa la relazione ispettiva era stata ultimata in data 7 maggio 2010 (doc. 4), come confermato anche dall'ispettore D.M. in sede di esame testimoniale.

Inoltre - sempre ai fini della valutazione della tempestività - occorre avere riguardo al momento della avvenuta conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro e non a quello, anteriore, della loro conoscibilità.

La segnalazione della operazione da parte di un sistema di monitoraggio centralizzato poteva comportare la conoscibilità ma non la conoscenza effettiva della inadempienza del dipendente, che avrebbe richiesto una successiva verifica.

Occorre poi tenere conto dei tempi occorrenti per ricostruire e valutare la condotta del lavoratore, della complessità della struttura aziendale, della posizione lavorativa del dipendente.

2. Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, relativo al momento in cui erano stati ultimati gli accertamenti ispettivi.

Sul punto oltre alla mancata contestazione da parte del dipendente vi era prova documentale (relazione ispettiva, doc. 4) e prova testimoniale (verbale delle dichiarazioni di D.M.S.).

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, relativo alla ampiezza ed articolazione della attività di monitoraggio e verifica.

Deduce la mancata considerazione del metodo con cui venivano recepite dal sistema centralizzato le segnalazioni di operazioni anomale di tutte le filiali in Italia, che venivano poi smistate agli uffici distaccati dell'Internai auditing e verificate singolarmente, come allegato in memoria difensiva - (e non contestato)- e confermato dai testi D.M. e P..

4. Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione *dell'art. 2119 c.c.* anche in relazione agli *artt. 1175 e 1375 c.c.*.

Assume che il fatto, anche come ricostruito dalla Corte di merito, integrava il concetto elastico di giusta causa di licenziamento dovendo essere considerata la natura altamente fiduciaria del rapporto di lavoro bancario, la gravità dei fatti commessi, che la stessa Corte di merito riteneva incontestati nonchè sotto il profilo soggettivo, l'intenzionalità della condotta del dipendente di compiere la irregolarità ed il fine di agevolare il cliente Shopping Sport, quali risultavano da elementi di fatto trascurati dalla Corte di merito.

Il primo, il secondo ed il terzo motivo, che devono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.

Essi investono la statuizione di intempestività della contestazione disciplinare - elevata in data 16 giugno 2010 per fatti risalenti al 9 settembre 2008 - e della successiva irrogazione della sanzione disciplinare, in data 11.10.2010.

Come ripetutamente affermato da questa Corte - e qui condiviso - il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e quello della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, devono essere intesi in senso relativo, potendo essere compatibili, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione dei fatti contestati, così come per la valutazione delle giustificazioni fornite dal dipendente (ex plurimis: Cass Sez. lav.

14.5.2015 nr. 9903; 4.2.2015 nr. 20121; 23.1.2015 nr. 1247; 11.9.2013 nr. 20823; 10.9.2013 nr. 20719). Rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi (Cass sez lav n nr. 25070/2013; 20823/2013; n. 23739/2008, n. 21546/2007).

E' stato altresì precisato (Cass. sez. lav. n. 1247/2015; n. 25070/2013; n. 5308/2000) che il requisito dell'immediatezza della contestazione è posto a tutela del lavoratore ed è inteso a consentirgli un'adeguata difesa e che è onere del datore di lavoro fornire la prova del momento in cui ha avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore (Cass n 21546/2007).

La valutazione delle circostanze di fatto che giustificano o meno il ritardo è riservata al giudice del merito (Cass. nr. 25070/2013; nr. 16291/2004).

Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha ritenuto la intempestività del licenziamento, da un lato sotto il profilo del pregiudizio del diritto di difesa del dipendente, dall'altro sotto il profilo della mancanza di prova del momento in cui le operazioni compiute dal S. erano state segnalate dal sistema centralizzato, del momento in cui gli uffici territoriali competenti avevano acquisito la documentazione, del momento in cui ne avevano concluso l'esame.

Aggiunge la Corte territoriale che solo ove le concrete ragioni del ritardo fossero state provate avrebbe dovuto soccorrere un criterio di ragionevolezza "attesa la necessità di contemperare le difficoltà dell'accertamento con quelle difensive del dipendente, chiamato a giustificare il proprio operato a due anni di distanza".

Il giudizio così espresso è immune dalle censure sollevate.

In punto di fatto la società ricorrente indica, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quali fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti e non esaminati in sentenza:

- il momento di ultimazione degli accertamenti ispettivi, nel maggio 2010;
- la ampiezza ed articolazione della attività di monitoraggio e verifica eseguita dal Banco. Trattasi, tuttavia, di fatti esaminati nella sentenza impugnata e correttamente ritenuti non decisivi.

Il primo dato concerne solo il momento conclusivo dell'accertamento ispettivo e non anche la successione temporale: della segnalazione della operazione da parte del sistema centralizzato, della acquisizione della documentazione, del completamento del suo esame.

Il secondo dato è stato ritenuto generico e non attinente alle specifiche operazioni effettuate dal S..

Sulla base di tale accertamento in fatto la Corte di merito ha poi correttamente ritenuto la intempestività della contestazione, non avendo il datore di lavoro adempiuto al suo onere di fornire la prova del momento in cui aveva avuto la piena conoscenza dei fatti da addebitare al lavoratore sì da consentire, in un momento logicamente successivo, il

necessario contemperamento tra le esigenze della impresa ed il diritto di difesa del dipendente.

Resta assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso, essendo la statuizione di intempestività della contestazione disciplinare autonomamente decisiva della lite.

Le spese seguono la soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della *L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17* (che ha aggiunto al *D.P.R. n. 115 del 2002*, il comma 1 quater all'art. 13) - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore.

Ai sensi del *D.P.R. 115 del 2002*, all'art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, del comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2016
